Prot. n. 13897/2002 del 30/01/2002

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

I convocazione
5a Seduta

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 29/01/2002

Presiede il Presidente del Consiglio ARMAROLI VALERIO
E' assente il Presidente della Provincia PRODI VITTORIO
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

	ARMAROLI VALERIO		MATTIOLI GAETANO
	BARONI ROBERTO FABIO		MONESI MARCO
	BREVEGLIERI CRISTINA		NICOLARAKIS ELPIDOFOROS
	BRUNI BIANCA		ORIVOLI NELLO
	CALISTI CESARE		PARISI SONIA
(*)	CARONNA SALVATORE	(*)	PECCENINI FLAVIO
(*)	D'ALESSANDRO ANDREA	(*)	PEDICA MARIO
(*)	DAL MONTE GIAN LUCA		POLETTI GIULIANO
(*)	DAVOLI FABRIZIO		POLI GIGLIOLA
(*)	DE PLATO GIOVANNI	(*)	RICCI ALESSANDRO
	FESTI MATTEO		RUBINI CLAUDIA
	GAMBERINI SIMONE	(*)	SABBIONI GIUSEPPE
(*)	GHEDINI MASSIMO		SANTI OSVALDO
	GUIDOTTI SERGIO		TEDDE GIUSEPPINA
(*)	LABANCA ANGELA	(*)	TURCI DANIELA
	LENTINI PIETRO PAOLO	(*)	VECCHI ALBERTO
(*)	MAGNANI SANDRO	(*)	VICINELLI GIUSEPPE
(*)	MANCA DANIELE		ZANOTTI VANIA

Presenti n.20

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

(*)	RABBONI TIBERIO	VICE P.	(*)	DRAGHETTI BEATRICE	ASSESS.
	MEIER PAMELA	ASSESS.	(*)	CLO' FORTE	ASSESS.
(*)	ADELMI NELLO	ASSESS.		BOTTONI PAOLA	ASSESS.
(*)	BENTIVOGLI NERIO	ASSESS.	(*)	MACCIANTELLI MARCO	ASSESS.
	SCALA NERIO	ASSESS.		LENZI DONATA	ASSESS.

(*)=assente

Scrutatori: LENTINI PIETRO PAOLO, NICOLARAKIS ELPIDOFOROS, ZANOTTI VANIA
Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DAINESE

omissis

DELIBERA N.7 - I.P. 3337/2001 - Tit./Fasc./Anno 15.2.1.0.0.0/14/2001
SETTORE FORMAZIONE PROFESS., ORIENTAMENTO LAVORO, SICUREZZA SOC. E SANITA', SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE E SANITA'
Revisione biennale della Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna per l'anno 2000.

I.P. 3337/2001 Tit./Fasc./Anno 15.2.1.0.0.0/14/2001
DELIBERA N. 7 del 29/01/2002

I.P. 3337/2001 - Tit./Fasc./Anno 15.2.1.0.0.0/14/2001
SETTORE FORMAZIONE PROFESS., ORIENTAMENTO LAVORO, SICUREZZA SOC. E SANITA', SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE E SANITA'
Oggetto:
Revisione biennale della Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna per l'anno 2000.

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 all'art. 185 delega alla Provincia le funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici relativamente a:
  - formazione e revisione della pianta organica;
  - istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
  - istituzione di farmacie succursali;
  - decentramento di farmacie;
  - indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede;
  - assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie;
- che la Giunta Regionale con atto n. 318 del 1 marzo 2000 ha emanato apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui sopra;
- che con atto n. 314 del 1 marzo 2000 la Giunta Regionale ha approvato la "Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna, relativamente all'anno 1998;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 prevede la revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari, secondo le modalità in esso riportate;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener conto della popolazione residente in ogni singolo Comune secondo i seguenti criteri:

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente è computata, rispetto ai parametri numerici indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

I.P. 3337/2001 Tit./Fasc./Anno 15.2.1.0.0.0/14/2001
DELIBERA N. 7 del 29/01/2002

2. l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al menzionato criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 così come sostituito dall'art. 2 della legge 362/91, comporterà che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in Comuni diversi con la precisazione che tale disposizione si applica per i Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune;

3. in sede di revisione della pianta organica le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedente rispetto ai parametri sopra indicati, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art. 380 del T.U. delle leggi sanitarie;

4. gli intervenuti mutamenti della distribuzione della popolazione del Comune, anche senza sostanziali variazioni nel numero complessivo degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati, su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti delle farmacie nell'ambito del Comune in zone di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle mutate esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1 della Legge 2.4.1968, n. 475, così come modificato dall'art. 1 della citata Legge 8.11.91, n. 362;

Dato atto:

- che con Atto del Presidente della Provincia di Bologna del 25 ottobre 2000 PG. 126194 Fascicolo 15.2.1/10/2000 è stata nominata la Commissione ex art. 185 della L.R. 3/99;
- che con Raccomandata PG. 127400 del 27.10.2000 Fascicolo 15.2.1/10/1999 è stato comunicato ai Sindaci dei Comuni della provincia di Bologna l'avvio della procedura per la revisione della pianta organica delle farmacie relativamente all'anno 2000, e che, ai sensi del citato art. 185 della L.R. 3/99, i Servizi Farmaceutici delle Aziende Usl del territorio provinciale hanno curato l'istruttoria raccogliendo le eventuali proposte di modifica o di conferma della pianta organica relativa al 1998;

Rilevato che per quanto concerne le proposte di modifica alla vigente pianta organica delle farmacie sono state avanzate le seguenti richieste:

- Servizio Farmaceutico dell'Azienda Usl Bologna Sud (PG. 40693 del 27/03/2001 Fascicolo 15.2.1/10/1999) riporta le seguenti richieste:
  - Comune di Bazzano - istituzione di una seconda sede farmaceutica nella zona nord-est del paese;
  - Comune di Calderara di Reno – istituzione di un terza sede farmaceutica nella frazione S. Vitale;

I.P. 3337/2001 Tit./Fasc./Anno 15.2.1.0.0.0/14/2001
DELIBERA N. 7 del 29/01/2002

- Servizio Farmaceutico dell'Azienda Usl Bologna Nord (PG. 4847 del 16/01/2001 Fascicolo 15.2.1/10/1999) riporta la seguente richiesta:

➢ Comune di Crevalcore - istituzione di una nuova sede farmaceutica nella frazione di Bevilacqua;

- Servizio Farmaceutico dell'Azienda Usl Imola (PG. 24686 del 23/02/2001 Fascicolo 15.2.1/10/1999) riporta la seguente richiesta:

➢ Comune di Imola – ridefinizione di alcune sedi farmaceutiche operanti nella città di Imola, utilizzando il criterio urbanistico o dell'assetto, per individuare una nuova sede nella parte meridionale del Capoluogo, da assegnare per solo trasferimento di altra sede del centro storico dello stesso Comune;

- Servizio Farmaceutico dell'Azienda Città di Bologna (PG. 54149 del 20/04/2001 Fascicolo 15.2.1/10/1999) riporta la seguente richiesta:

➢ Comune di Bologna – ridefinizione di alcune sedi farmaceutiche operanti nella città di Bologna e individuazione due nuove sedi, rispettivamente nell'area S. Vitale e nella zona aeroportuale (terminal), da assegnare per solo trasferimento di altra sede del centro storico dello stesso Comune;

Valutate, sulla base delle istruttorie condotte dai competenti Servizi Farmaceutici delle Aziende Usl del territorio provinciale, <u>condivisibili le seguenti proposte di modifica alla pianta organica delle farmacie:</u>

➢ Istituzione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8.11.1991, n. 362, di una nuova sede farmaceutica nel Comune di Calderara di Reno, con popolazione al 31.12.1999 di 11.756 abitanti, da ubicarsi nella frazione S. Vitale in quanto distante circa 6 Km dal capoluogo e circa 5 Km dalla frazione Longara (rispettivamente sedi farmaceutiche), con la precisazione che tale nuova sede disti almeno 3.000 metri dalle farmacie già esistenti anche se ubicate in Comuni diversi;

➢ Ridefinizione, ai sensi dell'art. 5 della citata Legge 362/91, delle sedi farmaceutiche n. 9, 11, 14, 16 del Comune di Imola ed istituzione di nuova sede, in relazione al progressivo spostamento della popolazione dal centro storico alle nuove aree residenziali periferiche ubicate nell'area sud-ovest della città. Tale nuova sede è da ricoprirsi solo mediante trasferimento di altra sede dal centro storico del comune medesimo;

➢ Ridefinizione, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 362/91, delle sedi farmaceutiche n. 78, 79, 80, 97, 98, 102, 103, 104 del Comune di Bologna ed istituzione di nuova sede farmaceutica nell'area di confine fra Mazzini e S. Vitale da ricoprirsi solo mediante trasferimento di altra sede dal centro storico del comune medesimo. Tale istituzione tende alla più razionale ridistribuzione del servizio farmaceutico tenuto conto sia del forte concentramento di sedi farmaceutiche nel centro storico sia

dell'elevato numero di residenti e dell'incremento della popolazione registratosi negli ultimi anni nella nuova zona individuata.

- Aggiornamento, a seguito di variazioni intervenute nell'assetto urbanistico e nei toponimi delle sedi n. 95, 96, 41, 42, 43, 45 del Comune di Bologna.

Valutato inoltre, sulla base delle istruttorie di cui sopra presentate dai Servizi Farmaceutici delle Aziende Usl del territorio, di non poter accogliere le seguenti richieste:

- Comune di Bazzano, con 5.962 abitanti al 31.12.99 ed una sede farmaceutica, ripropone l'istituzione di una seconda sede farmaceutica nella zona nord-est del paese. La richiesta non può essere accolta in quanto non sussistono né i requisiti demografici previsti dall'art. 1 della citata legge 362/91, né i requisiti topografici e di viabilità di cui all'art. 2 della medesima Legge;
- Comune di Crevalcore, con 11.704 abitanti al 31.12.99 e n. 3 sedi farmaceutiche, richiede l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nella frazione di Bevilacqua. La richiesta non può essere accolta in quanto non sussistono né i requisiti demografici previsti dall'art. 1 della citata legge 362/91, né i requisiti topografici e di viabilità di cui all'art. 2 della medesima Legge;

Dato atto che i restanti Comuni del territorio provinciale non hanno richiesto l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in riferimento alla proposta di modifica alla pianta organica per l'anno 2000, trasmessa loro con PG. 101637 del 18.7.2001;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 185, comma 3, della L.R. 3/99 dai Sindaci dei Comuni del territorio provinciale e dall'apposita Commissione in merito alla citata proposta di pianta organica provinciale;

Preso atto del parere del Comune di Bazzano, contrario alla proposta di pianta organica per l'anno 2000;

Ritenuto invece di accogliere la proposta di leggera modifica dei confini presentata dal Comune di Bologna in merito all'istituzione della nuova sede farmaceutica nell'area S. Vitale;

Considerato, per quanto riguarda la proposta di nuova sede farmaceutica nell'aerostazione passeggeri dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna, che la valutazione dei competenti uffici provinciali, sulla base di una interpretazione letterale della normativa, non è stata favorevole, ma che gli stessi uffuci hanno riconosciuto l'esistenza concreta dell'esigenza e la ragionevolezza della proposta;

Considerata nel merito la sollecitazione del Comune di Bologna e i pareri favorevoli espressi dalla Commissione ex art. 185 L.R. 3/99;

Considerato:

- che l'Aeroporto di Bologna è caratterizzato da un movimento medio giornaliero di circa 10.000 persone per un totale annuo di 35000000;

- che a tale movimento corrisponde un bisogno reale di servizio in una situazione esclusiva e assolutamente peculiare, che non può certamente essere soddisfatta da un organico collegato al criterio della residenza;

Considerato, inoltre, che le esigenze più nuove espresse dallo sviluppo economico e sociale del territorio richiedono una interpretazione anche evolutiva delle norme;

Visto la nota dell'Ordine dei Farmacisti (in atti al Pg n. 130025/2001) nella quale si eprime parere favorevole in merito all'istituzione, in applicazione dell'art. 2 della richiamata Legge 362/91, della nuova sede farmaceutica nel Comune di Calderara di Reno ed al decentramento delle farmacie nei Comuni di Imola e Bologna e nella quale l'Ordine stesso "*coglie l'occasione per esprimere il proprio rammarico per il mancato accoglimento della proposta di istituzione della sede farmaceutica presso l'Aeroporto "G. Marconi" in quanto rispondente ad un bisogno da più parti riconosciuto*";

Visti altresì i pareri delle Direzioni Generali delle Aziende USL Città di Bologna e Imola;

Rilevato, altresì, che alcuni Comuni hanno invece segnalato l'esigenza di istituire sul loro territorio dispensari farmaceutici e dato atto che alla assunzione delle relative valutazione si provvederà con successivo separato atto, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3/99;

Valutato inoltre necessario, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla Legge 5 marzo 1973, n. 40, classificare le seguenti farmacie in urbane e non più rurali: farmacia n. 1 del Comune di Calderara di Reno (5.286 abitanti), farmacia n. 1 del Comune di Monterenzio (5.020 abitanti) in quanto farmacie uniche istituite con funzione estesa a tutto il territorio comunale, avente una popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche se i centri abitati in cui sono ubicate hanno una popolazione inferiore a tale numero;

Visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente nei Comuni della provincia di Bologna al 31 dicembre 1999, pubblicata dall'Istituto Centrale di Statistica;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del T.U. delle legge sanitarie n. 1265/34, come modificato dall'art. 2 della citata Legge 362/91, le farmacie già aperte sulla base del solo criterio della distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge 475/68, così come modificato dall'.art. 1 della legge 362/91;

Visto il parere non favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, dalla Dirigente del Servizio Sicurezza Sociale e Sanità in relazione alla regolarita' tecnica, nonche' la dichiarazione di non conformita' giuridico-amministrativa resa dal Vice Segretario Generale - parere e dichiarazione acquisiti ed allegati quale parte integrante e sostanziale della corrispondente proposta -, pur tuttavia ritenuto di procedere all'adozione del presente atto in ragione della effettiva e unanimemente riconosciuta esigenza di fornire un servizio utile alla collettività presso l'aeroporto

bolognese a fronte di situazioni di esubero di sedi farmaceutiche nell'area del centro storico di Bologna;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla V Commissione Consiliare nella seduta del 16/01/2002.

DELIBERA

1. di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei Comuni della Provincia di Bologna, acquisita agli atti al Fascicolo 15.2.1./10/2000 ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1 della L: 362/91, le farmacie già aperte in base al criterio della distanza, di cui all'art. 104 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34, nel caso in cui in rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1 della Legge 362/91;
3. di dare atto che alla valutazione in merito all'istituzione di nuovi dispensari farmaceutici, si provvederà con successivo separato atto ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3/99.